

## **TI\_GERICHTE TI-60409 vom 17. März 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-60409](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-60409)

FR: TI\_GERICHTE TI-60409 du 17 mars 2005

IT: TI\_GERICHTE TI-60409 del 17 marzo 2005

### **Volltext**

Incarto n.

INC.2004.40407(a)

Lugano

17 marzo 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull'istanza/decisione dell'8 febbraio 2005 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
alias \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

(patr. d'ufficio dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_);

preso atto che delle osservazioni 14 febbraio 2005 e 15 febbraio 2005 della patrocinatrice della persona incarcerata;

richiamata la decisione del TRAM 14 marzo 2005 (52.2005.69);

visti gli inc. GIAR 404.2004.3/4/5/6/7;

proceduto all'audizione di \_\_\_\_\_ il 17 marzo 2005;

ritenuto e considerato

in fatto

1.

I fatti che preludono alla presente decisione sono già stati analizzati in precedente sentenza (15 novembre 2004, GIAR 404.2004.6), cui si può far riferimento:

"1.

\_\_\_\_\_ è stato incarcerato il 18 agosto 2004, a seguito di decisione 13 agosto 2004 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 328.2004.1). \_\_\_\_\_ è stato sentito il giorno successivo dall'allora GIAR Lardelli che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione, con le seguenti motivazioni:

"dagli atti risulta l'esistenza di concreti indizi che fanno temere che il comparente intenda sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non ha lasciato la Svizzera come a decisione del 26 marzo 2004, ha declinato generalità diverse e false, restando in Svizzera anche dopo il 7 giugno 2004 (data alla quale gli è stato ricordato di lasciare immediatamente la Svizzera) e continuando a commettere reati (vendita di bolas di cocaina), quindi con esposizione a serio pericolo della salute altrui (cfr. art. 13b cpv. 1 lett. b e c LDDS, con riferimento all'art. 13a lett. e LDDS)"

(inc. GIAR 404.2004.3, doc. 3)

L'istanza di scarcerazione inoltrata il 23 settembre 2004 da \_\_\_\_\_ è stata, sentito l'interessato nel corso dell'udienza 30 settembre 2004, respinta da questo giudice con decisione 1. ottobre 2004, ritenuto che "I motivi che in data 19 agosto 2004 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di \_\_\_\_\_ restano tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS"(consid. 7, inc. GIAR 404.2004.5 doc. 10).

2.

Con decisione/istanza del 5 novembre 2004 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 404.2004.6; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura e la persistenza a voler celare la sua vera origine, impedendo in tal modo all'autorità qualsiasi tentativo volto all'ottenimento dei documenti di viaggio necessari all'espatrio."

2.

In diritto, e non senza riferimento alla decisione di incarcerazione, le precedenti decisioni si esprimeva come segue:

"6.

Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi: tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi

giuridici o effettivi.

Per la messa in detenzione (così come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile, vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero (DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).

Va inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità (DTF 122 II 49 con rif.; 122 II 148 e A. Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in *Revue de droit administratif et de droit fiscal*, *Revue genevoise de droit public*, settembre 1997, n. 4).

7.

I motivi che in data 19 agosto 2004 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di \_\_\_\_\_ restano tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.

Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. In particolare, \_\_\_\_\_ ha sempre dichiarato di essere cittadino del Botswana, tuttavia l'esame LINGUA sembrerebbe indicare cittadinanza nigeriana (scritto 23.9.2004 della Divisione rimpatrio), a conferma di dubbi precedenti, basati comunque anche su altri elementi, segnatamente la circostanza che l'istante abbia fornito differenti generalità e differenti date di nascita (cfr. decisione 26 marzo 2004 dell'UFR). A ciò si aggiunge che lo stesso, nel corso del verbale 15 luglio 2004, ha sostenuto di avere telefonato a conoscenti residenti in Botswana affinché gli trasmettessero i documenti di identità o altro documento per poter rimpatriare, senza tuttavia produrre alcuna prova in tal senso e che successivamente egli non ha intrapreso alcun passo per l'ottenimento dei documenti necessari per il rimpatrio, come confermato anche dinnanzi a questo giudice nel corso dell'udienza del 30 settembre 2004. A tale ultimo proposito non può giovare all'istante sostenere che ciò gli sarebbe (sarebbe stato) impossibile in quanto analfabeta: tale circostanza non gli preclude, infatti, di contattare telefonicamente i suoi parenti nel paese d'origine e/o la propria ambasciata in Svizzera. Giova infine rilevare che l'interessato ha dichiarato di non voler rientrare in Botswana (cfr. verbale GIAR 30 settembre 2004).

Va inoltre rilevato che il 15 luglio 2004 \_\_\_\_\_ è stato arrestato e successivamente condannato con decreto 18 agosto 2004 (DA 2718/2004) - oltre che per infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LStup - anche per infrazione alla LStup - segnatamente per

avere venduto nel periodo aprile 2004 - luglio 2004 almeno 90 bolas di cocaina del peso stimato di 0.4/0.5 gr -, quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato per ammissione dello stesso istante, commesso anche dopo il 7 giugno 2004, data in cui era stato avvertito che doveva lasciare immediatamente la Svizzera (cfr. verbale Pol. 7 giugno 2004; verbale GIAR 19 agosto 2004 e 30 settembre 2004).

In siffatte circostanze e alla luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che l'incarcerato intenda sottrarsi all'espulsione.

Né del resto risulta violato il principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato: ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa di allontanamento di \_\_\_\_\_ è del 19 agosto 2004, dette autorità hanno infatti sollecitato l'intervento della Divisione di rimpatri per l'identificazione dell'istante (cfr. scritto 14 settembre 2004), peraltro già sottoposto all'esame LINGUA (cfr. e-mail 30 settembre 2004 Divisione rimpatri), ciò al fine di presentarlo alla rappresentanza del suo Paese di origine e quindi ottenere un rilascio di un lasciapassare. Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della sua reale identità e del suo luogo d'origine, nonché per la successiva messa in contatto con le competenti rappresentanze estere in vista dell'ottenimento di documenti validi."

(sentenza GIAR 1 ottobre 2004, GIAR 404.2004.5)

e

"5.

Nel periodo successivo al 1. ottobre 2004, con scritto 25 ottobre 2004 la missione permanente del Botswana presso le Nazioni Unite a Ginevra ha informato la patrocinatrice di \_\_\_\_\_ che il suo assistito non è cittadino del Botswana - ciò che peraltro era risultato anche dal test Lingua esperito nel gennaio 2004 - ed il 4 novembre 2004 - su richiesta della SPI 18 ottobre 2004, sollecitata il 28 ottobre 2004 - si è proceduto all'audizione dell'interessato, il quale, pur dichiarandosi disposto a collaborare, ha ribadito di essere cittadino del Botswana.

In siffatte circostanze appare difficile rimproverare all'autorità amministrativa una violazione dei suoi obblighi ex art. 13b cpv. 3 LDDS, così come difficile ipotizzare una sorta di ostruzionismo da parte delle autorità del Botswana in quanto la non conoscenza della lingua è stata accertata non soltanto mediante l'esame LINGUA da parte dall'autorità elvetica, ma anche dal Console del Botswana - nel corso di un colloquio telefonico (cfr. scritto 28.10.2004 della SPI) - e, comunque, \_\_\_\_\_ non è stato in grado di fornire alcun elemento per permettere di raggiungere ed identificare i genitori che vivrebbero in Botswana a Kaya Village, anzi non esisterebbe nessuna località in Botswana così chiamata, né tantomeno ha fornito dettagli sul Botswana (cfr. scritto 25.10.2004 della missione permanente del Botswana).

L'assenza di collaborazione sembra, quindi, tuttora presente e con essa uno dei motivi atti a giustificare la carcerazione (art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS; DTF 122 II 51).

6.

Di principio la carcerazione non risponde più a criterio di proporzionalità se l'allontanamento è impossibile o non ragionevolmente prevedibile entro il termine di detenzione (art. 5 cifra 1 CEDU; art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS).

Nel caso in esame, il problema potrebbe porsi proprio in questi termini, vista la difficoltà oggettiva per l'autorità di procurare un documento di viaggio. Tuttavia:

"Mais, inversement, les mesures de contrainte ne sont pas inadmissibles du seul fait que le renvoi est difficile parce que l'étranger ne collabore pas aux démarches voulues pour obtenir les papiers nécessaires au retour dans son pays d'origine (pour autant bien entendu qu'il existe une cause de détention). Cette considération vaut notamment pour les étrangers qui s'opposent par tous moyens à leur renvoi, en cachant ou en détruisant leurs papiers d'identité et en cherchant à égarer les autorités par des déclarations inexactes sur leur identité et leur origine. En effet, les mesures de contrainte doivent également permettre le renvoi de telles personnes. Sinon, un prime injustifiée serait donnée aux étrangers que la loi voulait tout particulièrement viser" (A. Wurzbürger, La jurisprudence récente du TF en matière de police des étrangers, in *Revue Genevoise de Droit Public*, 1997, pag. 330)

La recente modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS), rafforza questo tipo di considerazioni, contenute anche in DTF 121 II 59.

\_\_\_\_\_ ha affermato (ancora davanti a questo giudice il 30 settembre 2004; cfr. verbale GIAR, pag. 2), di aver telefonato ad un conoscente - di cui avrebbe successivamente perso il numero) in Botswana chiedendogli di avvertire i suoi genitori affinché gli trasmettessero i documenti di identità, senza fornire alcuna prova in tal senso (verbale polizia 7.6.2004 e 15.7.2004 e udienza GIAR 30.9.2004). Quindi egli ha affermato di sapere dove si trovano e/o dove sono comunque reperibili i documenti di identità, asserendo pure di aver cercato di farseli inviare senza tuttavia corroborare in alcun modo tale asserzione, né tantomeno fornire alle autorità le necessarie indicazioni perché possano provvedervi loro.

La proroga è, quindi, ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

7.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancora dati.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell'atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l'esistenza di particolari difficoltà per l'ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso, la protrazione è quindi giustificata."

(sentenza 15 novembre 2004, GIAR 404.2004.6)

3.

Ancora oggi l'autorità competente lamenta la totale assenza di collaborazione di \_\_\_\_\_, collaborazione che sarebbe di estrema importanza per l'ottenimento dei documenti di viaggio. Il 19 gennaio 2005 si è provveduto nuovamente a sentire l'interessato, ma senza esito alcuno dato il persistente rifiuto di collaborare opposto da quest'ultimo all'autorità amministrativa; con scritto 3 febbraio 2005 la SPI ha sollecitato l'UFR a

comunicare l'esito degli esami dattiloscopici richiesti ai vari Paesi europei, rispettivamente se l'interessato fosse stato nel frattempo identificato e se fosse possibile ottenere un documento di viaggio a suo favore.

Con la decisione/richiesta sottoposta al vaglio di questo ufficio giudiziario si ordina/chiede una proroga della carcerazione di ulteriori due mesi.

4.

In sede di osservazioni (14 febbraio 2005) la difesa di \_\_\_\_\_ si oppone alla proroga della carcerazione. Contesta innanzitutto che le Autorità competenti abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per mettere in atto l'allontanamento dello straniero in ossequio dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ritenuto che le stesse sono rimaste inattive sino al 19 gennaio 2005. In secondo luogo, un'ulteriore proroga della carcerazione violerebbe il principio di proporzionalità: dagli atti risulta che \_\_\_\_\_ si rifiuta di collaborare con le autorità e che queste ultime "non intendono agire per rendere l'allontanamento attuabile poiché a loro dire la mancata collaborazione dello straniero impedisce all'autorità qualsiasi tentativo volto al procacciamento dei documenti di viaggio necessari per l'espatrio", circostanze queste che dimostrerebbero che l'allontanamento è impossibile e comunque non ragionevolmente attuabile entro il termine di proroga richiesto.

5.

In data 15 febbraio 2005, su richiesta di questo giudice, la SPI ha trasmesso il fax 10 febbraio 2005 dell'UFR da cui risulta che non è ancora giunta risposta da Olanda e Gran Bretagna in merito agli esami dattiloscopici e che comunque a breve è previsto l'arrivo in Svizzera di una delegazione di esperti dalla Nigeria, come già comunicato con scritto 25 gennaio 2005 (mai trasmesso a questo ufficio) con il compito di "Herkunftsabklärungen durchzuführen", delegazione che potrebbe incontrare \_\_\_\_\_.

Richiesta di presentare eventuali osservazioni al suddetto scritto, la difesa di \_\_\_\_\_, con scritto 16 febbraio 2005 si è sostanzialmente riconfermata nelle allegazioni di cui allo scritto 14 febbraio 2005.

6.

Risulta inoltre che in data 2 marzo 2005, \_\_\_\_\_ è stato interpellato da una delegazione d'esperti proveniente dalla Nigeria e riconosciuto quale cittadino di quel paese (Osservazioni 9 marzo 2005 SPI a TRAM, pag. 2 e 4; telefax DFGP/SPI 7 marzo 2005; telefax SPI/Pol Cant 8 marzo 2005). Questo riconoscimento prelude al rilascio di un documento di viaggio ETC, da parte delle autorità nigeriane, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane (espletate alcune formalità).

In sede di udienza (17 marzo 2005) \_\_\_\_\_ ha ribadito di essere cittadino del Botswana, di non avere intenzione di rientrare al proprio paese ma di aver comunque l'intenzione di lasciare la Svizzera non appena verrà rilasciato. Ha inoltre ribadito di non essere in grado, in alcun modo, di procurarsi i documenti. Inoltre ha dichiarato di nulla sapere circa il fatto che le autorità del Botswana non lo riconoscono come loro cittadino e contesta che una delegazione di esperti nigeriani, da lui incontrata a Berna ma senza sapere chi fossero e senza aver avuto reale possibilità di esprimersi, abbia potuto ritenerlo cittadino nigeriano con conseguente possibilità di rilascio di un documento di viaggio per quel paese (cfr. verbale udienza 17.3.2005).

Al termine dell'udienza, ritenuto che per le note ragioni si è già oltre il termine formale della precedente incarcerazione, questo giudice ha immediatamente deciso in merito alla proroga, accogliendola e rinviando alla presente per le motivazioni.

7.

Le obiezioni sollevate dalla difesa di \_\_\_\_\_ non meritano tutela.

Le condizioni di legge per la carcerazione sono ancora presenti così come accertate nella decisione del 15 novembre 2004. Solo resta da valutare se la protrazione di ulteriori due mesi sia ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

Allorquando lo stallo della situazione è dovuto esclusivamente all'atteggiamento (volontario e palese) della persona incarcerata, la proporzionalità non può dirsi automaticamente lesa dal trascorrere del tempo in virtù dell'obbligo di collaborare previsto dalla legge, obbligo sanzionato duramente dalla modifica legislativa del 23 dicembre 2003; in caso contrario si priverebbero di reale effetto le norme in questione. In virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non potrebbe essere definito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di \_\_\_\_\_, impossibile in tempi prevedibili. Inoltre, occorre pure considerare che \_\_\_\_\_ non è sottoposto a procedura di allontanamento per il "semplice" rifiuto della concessione dell'asilo, bensì anche in quanto oggetto di un'espulsione penale per reati contro la salute pubblica (LFSstup) di una certa gravità. Da ultimo, giova precisare che l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. Pol. 19.01.2005) non può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid. 2.2).

Comunque, e per quanto concerne il caso specifico, i recenti sviluppi (riconoscimento da parte della delegazione nigeriana e conseguente possibilità d'ottenimento di un documento di viaggio) non solo dimostrano che l'autorità non è stata inattiva ma rendono anche ragionevolmente prevedibile (quindi possibile) l'allontanamento nei termini di detenzione.

Per questi motivi,

richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

1. La decisione/istanza 8 febbraio 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto \_\_\_\_\_ (alias \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto \_\_\_\_\_ (alias \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 18 aprile 2005, compreso.

2. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

3. Intimazione:

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.